Tipologia: **LAVORO**

ASSOSNAI
ASSOCIAZIONE IMPRESE SCOMMESSE E GIOCHI

Protocollo: **2012513** Data: **05.09.2013**

Oggetto: **LAVORO ACCESSORIO**

Allegati: 1. **Dichiarazione sostitutiva di certificazione**

LAVORO ACCESSORIO

Gentile Associato,

Il *lavoro accessorio* è una particolare tipologia di lavoro occasionale introdotta dalla riforma Biagi con l'obiettivo di far emergere una parte di lavoro sommerso e di garantire alcuni diritti fondamentali ai lavoratori che, altrimenti, opererebbero senza alcuna protezione assicurativa e previdenziale.

Mentre la riforma Biagi conteneva un'elencazione precisa delle attività lavorative aventi natura occasionale, la legge n. 92/2012 all'art. 70, comma 1, ha dato una definizione più ampia e generica di lavoro accessorio: " *per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT…"*

Agli artt. 70 e 72 del d.lgs 276/2003 sono state apportate parziali ma significative modifiche dal D. L. n. 76/2013 (conv. in legge 99/2013). Infatti, con l'art. 7, comma 2, lettera e) della citata normativa, il legislatore ha eliminato dalla definizione di cui all'art. 70 introdotta con la l. 92/2012, le parole " *di natura meramente occasionale*", lasciando invariati i previsti massimali di reddito netto in capo al lavoratore. D'ora innanzi, quindi, ai fini dell'individuazione della prestazione di lavoro accessorio, avrà rilievo unicamente il rispetto dei ***vincoli economici*** sulla scorta dei quali ciascun lavoratore non potrà percepire compensi superiori a €. 5.000,00, netti nel corso di un anno solare (rivalutati annualmente secondo gli indici ISTAT) e con riferimento alla ***totalità dei committenti*** (pubblici, privati, imprenditori e non).

Fermo restando il limite complessivo di 5.000,00 € netti nel corso di un anno solare, se il committente è un imprenditore commerciale o professionista, tali attività possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi netti non superiori a d €. 2.000,00 anche questi annualmente rivalutati.

La presente comunicazione, comprensiva di allegati, è indirizzata esclusivamente ai destinatari specificati. L'accesso, la divulgazione, la copia o la diffusione sono vietate a chiunque altro ai sensi delle normative vigenti, e possono costituire violazione penale. In caso di errore nella ricezione, il ricevente e' tenuto a cestinare immediatamente il messaggio, dandone conferma al mittente a mezzo fax o e-mail..

ASSOSNAI
26 Piazza San Lorenzo in Lucina 00186 ROMA
telefono 0668300441 - 0668300442 / fax 0668300445
e-mail: info@assosnai.it / web: www.assosnai.it

E’ importante sottolineare che in caso di acquisto di buoni lavoro da parte di imprenditori commerciali o liberi professionisti in qualità di committenti privati (quindi non nell’esercizio della rispettiva attività di impresa e professionale) il limite economico per prestatore torna ad essere quello generale, pari a 5.000,00 euro annui.

L’ipotesi di committenti non imprenditori sembra riguardare oltre al lavoro domestico anche piccoli lavori di cui abbia bisogno un privato cittadino (ad es. insegnamento supplementare) o associazioni sportive, di promozione sociale, di volontariato, organizzazioni o fondazioni.

L’ultima parte dell’art. 70 L. n. 92 /2012 è rimasta invariata e prevede che fino al 31 dicembre 2013 le prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, disoccupazione o mobilità, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali , [nel rispetto dei vincoli imposti in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto dal patto di stabilità interno], nel limite massimo di 3.00,00 euro/annui, senza incidenza sul diritto e sulla misura della prestazione. Sarà l’INPS a sottrarre dalla contribuzione figurativa, connessa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito , gli accrediti contributivi derivanti dalla prestazione di lavoro accessorio.

Rimane invariata la possibilità prevista dall’art. 70, comma 3 , legge 92/2012, per la P.A. di far ricorso al lavoro accessorio nei limiti di spesa e nel rispetto del patto di stabilità, fermo restando il limite economico generale fissato in 5.000,00 euro annui per prestatore. Non cambia neppure la disciplina del lavoro accessorio nell’agricoltura .

Sebbene Il limite dei 5.000 euro riguardi il lavoratore, gli effetti del suo eventuale superamento si producono direttamente sulla natura del rapporto di lavoro, con conseguente trasformazione di un contratto di lavoro accessorio in rapporto di lavoro subordinato e relativa applicazione in capo al datore di lavoro di sanzioni civili ed amministrative (Inail, circ. n. 21 del 24.03.2013). In via preventiva il datore di lavoro/committente deve farsi rilasciare dal prestatore specifica dichiarazione in ordine al non superamento dei limiti economici consentiti per effetto delle prestazioni da rendere. A tal proposito è necessario farsi rilasciare dal lavoratore una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46, c. 1, lett. o) del DPR n. 445/2000 (in allegato 1 un facsimile di dichiarazione).

I vincoli economici fissati dal legislatore, come già sottolineato, sono riferibili ai compensi percepiti dai lavoratori nell'arco di un anno solare, al netto e rivalutati secondo gli indici ISTAT.

Pertanto, un buono del valore facciale di 10 euro ha un valore netto pari a 7,50 euro per effetto delle varie trattenute (ossia il 5% a titolo di rimborso al gestore, il 13% all'INPS, il 7% all'INAIL).

Ne consegue che tutti gli importi lordi vanno ridotti del 25% e che il limite massimo annuo lordo è pari a 6.660 euro, corrispondenti a 666 voucher; inoltre, che il limite massimo annuo lordo percepibile dal prestatore che svolge lavoro accessorio a favore di un singolo imprenditore commerciale o professionista è pari a 2.666 euro, corrispondenti a 266 voucher, con la possibilità di svolgere altro lavoro occasionale a favore di altri soggetti fino al raggiungimento di 6.660 euro lordi, corrispondenti a 5.000 netti; che il limite annuo massimo lordo totale percepibile da un lavoratore fruitore di un sostegno al reddito è pari a 4.000 euro, pari a 400 voucher.

Va altresì precisato che il valore nominale dei nuovi buoni lavoro è fissato con decreto ministeriale, aggiornato periodicamente. Secondo il Ministero, ciò comporta che il compenso minimo spettante ai lavoratori non possa più essere il risultato di una negoziazione tra le parti in relazione al valore di mercato della prestazione ma debba rispettare il vincolo minimo di un buono per ogni ora.

In ultimo, l'art 7, comma 2, lett. f) ha introdotto la possibilità di stabilire specifiche condizioni e modalità di ricorso al lavoro accessorio nell'ambito di progetti promossi dalla P.A. a favore di soggetti in stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali, rinviando l'operatività di detta disposizione ad un decreto ministeriale da emanarsi, ai fini della individuazione delle "specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orario".

Cordiali saluti.

Per ASSOSNAI

I Consulenti Lavoro

Rag. Antonio PALMISANO Avv. E. Claudio SCHIAVONE